

ORDINE DEL GIORNO n. 595

Oggetto: Revisione della disciplina sull'origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari

Il Consiglio regionale

visti

- gli articoli 59-63 del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione;
- in particolare, l'articolo 60, paragrafo 1 del regolamento citato, secondo cui le merci interamente ottenute in un unico paese o territorio sono considerate originarie di tale paese o territorio;
- l'articolo 60, paragrafo 2, ai sensi del quale le merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione;
- gli articoli 31-36 e l'allegato 22-01 del regolamento delegato (UE) n. 2446/2015;

considerato che

- il criterio dell'origine non preferenziale di cui al menzionato articolo 60 consente di stabilire la nazionalità "economia" delle merci scambiate nel commercio ed è utilizzato per garantire l'applicazione uniforme della tariffa doganale comune nonché di tutti gli altri provvedimenti adottati, per l'importazione o l'esportazione delle merci, dall'Unione o dagli Stati membri;
- non sono state ancora elaborate regole specifiche e univoche per la determinazione dell'origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari salva la distinzione rispetto al luogo di provenienza, inteso, ai sensi dell'articolo 2, par. 2, lett. g) del regolamento (UE) n. 1169/2011, come quello da cui proviene l'alimento;
- le regole ex articolo 60, paragrafo 2, le quali attribuiscono l'origine non preferenziale del prodotto all'ultimo Paese di trasformazione o lavorazione sostanziale, contribuiscono a generare effetti elusivi della disciplina sopra riportata con riguardo ai prodotti agroalimentari, come nell'esempio conosciuto dell'importazione di triplo concentrato di pomodoro rispetto al doppio avente come unica finalità quella di ottenere il marchio made in Italy sui prodotti di provenienza non nazionale acquisiti a basso costo;
- coesistono tre tipologie di criteri – il cambiamento della voce tariffaria; il criterio della trasformazione specifica; il criterio del valore aggiunto – ma nessuno di detti criteri consente di integrare gli estremi della fattispecie "della lavorazione economicamente giustificata" ai fini della individuazione di un prodotto nuovo;
- la disciplina doganale di cui trattasi non concerne il contenuto dell'informazione destinata ai consumatori mediante l'etichettatura, limitandosi a consentire

- l'identificazione e la classificazione delle merci nei rapporti internazionali in forza di un unico codice numerico universalmente comprensibile;
- la giurisprudenza nazionale ed europea riconosce nella disciplina dell'origine doganale una norma di natura fiscale che non permette, tuttavia, di fornire ai consumatori informazioni trasparenti per una corretta individuazione della provenienza geografica;
 - i rischi economici e reputazionali derivanti dalla commercializzazione di alimenti etichettati come made in Italy, realizzati con ingredienti provenienti da altri Paesi ma che in Italia hanno subito soltanto l'ultima trasformazione sostanziale o economicamente giustificata;
 - sebbene, ai sensi delle norme doganali, le operazioni minime o non economicamente giustificate non hanno alcuna rilevanza ai fini dell'attribuzione dell'origine non preferenziale, nondimeno tali norme risultano inadeguate e carenti ad evitare i casi di falsa evocazione dell'origine dei prodotti che costituiscono il patrimonio agroalimentare italiano

impegna il Presidente della Regione Piemonte a

- promuovere tutte le azioni necessarie presso le competenti sedi istituzionali UE, anche tramite il Comitato europeo delle Regioni, affinché sia avviata la procedura di modifica della disciplina sull'origine del codice doganale e, in particolare, attraverso la revisione dell'articolo 60 del regolamento (UE) n. 952/2013, finalizzata all'esclusione dei prodotti agricoli e alimentari dall'ambito di applicazione della stessa e conseguentemente al fine di prevedere quale esclusivo criterio di individuazione dell'origine dei prodotti in parola l'indicazione del luogo di provenienza di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011 per garantire la trasparenza e la corretta informazione ai consumatori;
- intraprendere le opportune interlocuzioni con i parlamentari europei eletti nella circoscrizione di pertinenza della Regione affinché gli stessi siano resi edotti dell'iniziativa di cui alla presente deliberazione sensibilizzandoli circa l'importanza della modifica della disciplina sull'origine doganale nel senso sopra riportato;
- attivarsi nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome con il medesimo obiettivo di cui ai precedenti punti.

---==oOo==---

Testo del documento votato con modifiche e approvato all'unanimità nell'adunanza consiliare del 21 aprile 2026